Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 3 dicembre 1925** — **Numero 281**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini.* - Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* - Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* - Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* - Catania: *G. Giannotta* Catanzaro: *V. Scaglione.* Chieti: *F. Piccirilli* Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* - Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *B. Franceschetti.* - Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* - Padova: *A. Draghi* - Palermo: *O Fiorenza* Parma: *D Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F* - Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* Rovigo: *G Marin.* - Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-25)

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 8 dicembre 1925, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge dei Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, e 19 novembre 1925, che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il Ministro per le finanze e la Banca J. P. Morgan & C. di New York (304).

2. Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di L. 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova (287).

3. Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia ed agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale (277).

4. Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923, che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'anteriore territorio austriaco: agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, del l'Imperiale e Regia amministrazione postale e militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate dal cessato governo d'Austria ed ai fidecommessi (176).

5. Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, numero 1195, che modifica l'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale (15).

6. Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, numero 1396, che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche (59).

7. Conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici (61).

8. Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1925, numero 440, che reca modificazioni al R. decreto 29 aprile 1923, n. 996, (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private (189).

9. Lotteria nazionale a favore dell'Ente autonomo per il Parco nazionale d'Abruzzo (190).

10. Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti (191).

11. Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (269).

12. Ordinamento edilizio del comune di Chianciano (244).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'art. 133, comma 1° lett. *a*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato (246).

14. Conversione in legge del R. decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica (252).

15. Conversione in legge del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario (278).

16. Conversione in legge del R. decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini (218).

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il comune di Roma (280).

18. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma (281).

19. Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (284).

20. Emolumenti dei Ministri Segretari di Stato e dei Sottosegretari di Stato (220).

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (273).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (274).

3. Disposizioni sulla stampa periodica (275).

4. Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (204).

5. Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (203).

6. Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (272).

Il Presidente: TITTONI.

INTERROGAZIONE ANNUNCIATA.

DI STEFANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda opportuno emanare delle disposizioni ai procuratori delle imposte perchè, nella revisione alla quale procedono agli effetti delle tasse di patrimonio, tengano presente il grave deprezzamento che hanno subito talune azioni industriali dal 1° gennaio 1920, al fine di determinarne il valore in modo conforme all'effettivo valore di essi e non già in base ai valori predeterminati in modo inesatto e non rispondenti a giustizia ed equità ».

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2336.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033.

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi.

Art. 1.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, concimi chimici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

a) per i perfosfati minerali, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) solubile nel citrato ammonico. Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, massimo e minimo, con differenza non superiore a due unità e così 14/16, 15/17, 16/18;

b) per i perfosfati d'ossa, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) e quello in azoto (N). Entrambi tali titoli devono essere compresi tra due limiti con differenza, per il primo, non superiore a due unità e, per il secondo, non superiore ad una unità;

c) per le scorie Thomas, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) totale — della quale almeno il 75 per cento deve essere solubile in acido citrico al 2 per cento — ed il grado di finezza al setaccio Kahl n. 100. Il titolo di anidride fosforica totale deve essere compreso fra due limiti differenti fra loro non più di due unità, e quello di finezza deve essere contenuto fra il 70 e il 75 per cento;

d) per i fosfati minerali, offerti direttamente per la concimazione, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) totale. Questo titolo deve essere compreso fra due limiti differenti fra loro non più di due unità, e quello in finezza non deve essere inferiore ad 85 per cento al setaccio Kahl n. 100;

e) per il nitrato sodico, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

f) per il nitrato di calcio, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 12 e del 13 per cento;

g) per il nitrato ammonico puro, il titolo in azoto totale (nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 33 e del 35 per cento;

h) per il nitrato ammonico diluito, il titolo in azoto totale (nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

i) per il solfato ammonico, il titolo in azoto (N) ammoniacale. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 20 e del 21 per cento;

l) per la calciocianamide, il titolo in azoto (N). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

m) per i sali potassici venduti come materie concimanti, la vera natura della merce, e cioè se cloruro o solfato potassico, ovvero cainite, silvinite o altro prodotto simile, o salino potassico, nonchè il titolo in ossido di potassio (K2 O). Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non più di due unità;

n) per la leucite, il titolo in ossido di potassio (K2 O) totale. Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non più di due unità. Inoltre, la leucite non deve contenere meno del 14 per cento di K2 O e deve avere un grado di finezza al setaccio Kahl n. 100, non inferiore al 20 per cento.

Art. 2.

Sui titoli minimi dichiarati a norma del precedente articolo, sono consentite le seguenti tolleranze in confronto ai risultati definitivi della analisi chimica;

a) per il nitrato ammonico diluito e per la calciocianamide, non più di mezza unità di azoto;

b) per i concimi potassici non più di una unità di ossido di potassio ed inoltre per la leucite non più di 5 gradi di finezza.

Art. 3.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, concimi minerali, diversi da quelli indicati nell'art. 1, ovvero miscugli di più concimi minerali, deve dichiarare la natura precisa della sostanza o delle sostanze da cui derivano, il titolo in elementi fertilizzanti che vi sono contenuti (anidride fosforica, azoto, potassa, ecc.), nonchè lo stato in cui i medesimi si trovano e la loro solubilità nell'acqua o, per l'anidride fosforica, negli ordinari solventi per essa usati nell'analisi chimica.

Art. 4.

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, concimi organici, come sangue, crisalidi, panelli per concime, raschiatura di corna crude, o torrefatte, masse depuranti del gas, cascami di cuoio, di lana, di carne, di pesce, ecc., deve dichiarare la natura precisa della merce e il titolo in azoto. Tale titolo deve essere compreso tra due limiti differenti tra loro non oltre due unità.

Per i guani si devono dichiarare, oltre che la natura della merce, i titoli in azoto ed in anidride fosforica solubile nel citrato ammonico. Tali titoli devono essere compresi tra gli stessi limiti di cui al precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al comune letame di stalla, alle spazzature, al pozzo nero, alla colombina e simili.

Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, materie destinate a combattere le malattie e i nemici delle piante ed alla difesa degli animali domestici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

a) per il solfato di rame, il titolo di solfato ramico idrato. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 98 e del 99 per cento;

b) per altri composti rameici ed altri preparati a base di rame, fatta eccezione per gli zolfi ramati, il titolo in rame;

c) per gli zolfi, lo stato di essi, e cioè se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonchè il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi il primo e di cinque il secondo;

d) per gli zolfi ramati, il titolo di solfato ramico idrato nonchè, per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi tra due limiti differenti tra loro non più di tre gradi per la purezza e di dieci per la finezza;

e) per i preparati arsenicali, la loro natura e il loro titolo in arsenico, nonchè lo stato in cui questo si trova;

f) per i polisolfuri, la qualità ed il titolo in zolfo;

g) per il fosfuro di zinco, il titolo in fosforo;

h) per ogni altro prodotto dichiarato anticrittogamico od insetticida, la composizione ed il titolo di esso in sostanze attive.

Art. 6.

Sui minimi di cui al precedente articolo, sono ammesse le seguenti tolleranze in confronto ai risultati delle analisi:

a) un grado di purezza e due gradi di finezza per gli zolfi semplici;

b) mezzo grado di solfato rameico, un grado di purezza e due gradi di finezza, per gli zolfi ramati;

c) il 2 per cento nel titolo dei preparati arsenicali e dei polisolfuri e l'uno per cento nel titolo del solfuro di zinco.

Art. 7.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, sementi destinate alla riproduzione, ferma l'osservenza delle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento, deve dichiarare: il nome specifico della sementa e quello della varietà, la sua provenienza, nonchè il grado di purezza e quello di germinabilità con una tolleranza di fronte ai risultati delle analisi, del 2 per cento per la prima e del 5 per cento per la seconda.

Per i semi di trifoglio, di erba medica, di lupulina, di ginestrino (lotus), di fleolò (fhleum pratense) e di ladino, si deve anche dichiararo l'assenza di semi di cuscuta.

Le dichiarazioni relative ai gradi di purezza e di germinabilità e all'assenza di semi di cuscuta non sono obbligatorie per le sementi vendute agli stabilimenti di epurazione e di selezione.

Art. 8.

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, panelli oleosi per l'alimentazione del bestiame, deve dichiarare il nome preciso della merce e la sua origine e il titolo in sostanze nutritive e deve garantire la genuinità e l'assenza di sostanze nocive al bestiame.

Art. 9.

Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, mangimi formati da mescolanze di prodotti diversi, come foraggi melassati, miscugli di cascami e simili, deve dichiarare la natura precisa della merce e delle materie prime che entrano nella sua confezione e deve dichiarare il loro contenuto in materie nutritive.

Art. 10.

Sul titolo dichiarato per i panelli ed i mangimi, è consentita una tolleranza, in confronto dei risultati dell'analisi, del 2 per cento di sostanze proteiche e dell'1 per cento di grasso.

Art. 11.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli devono essere rilasciate in iscritto e comunque risultare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione della merce.

Quando le dette merci siano vendute in sacchi o in altri recipienti, le stesse dichiarazioni devono essere apposte anche sui sacchi o recipienti medesimi.

Art. 12.

Gli scarti e le tolleranze ammessi nei precedenti articoli non pregiudicano il diritto dell'acquirente di pagare le sostanze acquistate al prezzo corrispondente al titolo effettivo accertato dall'analisi o di pretendere la restituzione delle somme eventualmente pagate in più.

CAPO II.

Vini.

Art. 13.

Il nome di « vino » è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce.

Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.

La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita dei vini non genuini sono vietati.

Tale divieto è esteso ai vini con grado alcoolico inferiore al 9 per cento in volume, se rossi, all'8 per cento in volume se bianchi. Però la vendita di questi vini è consentita quando ne sia indicata e documentata la provenienza, purchè la loro composizione corrisponda a quella dei vini della medesima località e della stessa annata.

Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la

correzione e la conservazione dei vini genuini, nonchè quelli consentiti per la preparazione ed il commercio dei mosti di uva e dei filtrati dolci.

Art. 14.

I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel Regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio.

E' vietata la introduzione nel Regno dei vini esteri contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana.

Il commercio nei punti franchi, sia dei vini nazionali che di quelli esteri, è sottoposto al controllo delle autorità doganali.

Art. 15.

E' vietata la reimportazione dei vini nazionali quando siano riconosciuti non genuini.

Questa disposizione non si applica ai vini che risultino non genuini unicamente per effetto dell'aggiunta di alcool fatta prima della esportazione, purchè siano destinati alla distillazione od alla preparazione dei vini, per i quali, a norma del regolamento, sia consentita l'alcoolizzazione.

Art. 16.

La detenzione delle vinacce è vietata, salvo che esse siano destinate alla distillazione, alla alimentazione del bestiame, o ad usi industriali, e salvo il disposto del comma seguente.

La detenzione delle vinacce, per la preparazione dei vinelli, di cui all'articolo seguente, e per il governo dei vini all'uso toscano, sarà consentita per un periodo di tempo la cui durata verrà fissata in ogni Provincia con decreto del Prefetto, da rinnovarsi, anno per anno, entro il mese di settembre.

Per la denaturazione delle vinacce il Ministero delle finanze ha facoltà di fornire il sale pastorizio occorrente.

Art. 17.

Sono permessi, con la denominazione di « vinello », il commercio e la vendita del prodotto ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.

La indicazione di « vinello » si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione, e deve essere applicata in modo chiaro su tutti i recipienti che contengono il vinello, dovunque essi si trovino.

Analoga scritta deve essere applicata, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso e al minuto.

CAPO III.

Aceti.

Art. 18.

Il nome di « aceto » o di « aceto di vino », è riservato al prodotto ottenuto con la fermentazione acetica del vino o del vinello, che contenga almeno il 4 per cento in peso di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

Gli aceti ottenuti con la fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, ecc., si devono vendere, col nome di « aceto di birra », « aceto di sidro », « aceto di spirito », ecc. Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono, nonchè nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovarne la vendita o la somministrazione.

Gli aceti di birra, di sidro, di spirito, ecc., non possono essere mescolati con aceti di vino e non possono essere colorati artificialmente.

Art. 19.

E' vietata, per uso commestibile, la vendita di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico grezzo od acido pirolegnoso, nonchè di aceto ottenuto per diluizione dell'acido acetico di buon gusto (acido acetico puro). E' vietata anche la vendita di conserve alimentari preparate con tali aceti.

E' vietata la vendita ed il commercio per uso commestibile dell'aceto ottenuto da vino corrotto, nonchè dell'aceto guasto e di quello contenente:

a) acidi estranei, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, ecc.;

b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo, ecc.;

c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune in proporzioni tali da costituire adulterazione, composti metallici tossici, sostanze coloranti, anche non nocive.

CAPO IV.

Olii.

Art. 20.

Il nome di « olio » o di « olio di oliva » è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea) senza aggiunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.

Sono permesse la fabbricazione e la vendita di olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, a condizione che siano osservate le prescrizoni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

Chiunque intende fabbricare olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, deve farne denunzia per iscritto al sindaco del Comune in cui vuole esercitare tale industria. La denuncia deve contenere il nome, il cognome e la paternità, ovvero la ragione sociale del fabbricante, nonchè i locali nei quali intende fabbricare e tenere in deposito gli olii suddetti.

Art. 22.

Chiunque intende vendere o comunque mettere in commercio olii di cui al precedente articolo, deve farne denunzia per iscritto al sindaco del luogo. Nella denuncia devono essere indicati il nome, il cognome e la paternità o la ragione sociale del denunziante, nonchè i locali nei quali intende tenere in deposito o mettere in vendita, sia all'ingrosso che al minuto, gli olii medesimi.

Art. 23.

Gli olii provenienti da tagli di olii di oliva con altri olii vegetali in proporzione questi ultimi non superiore al 50 per cento, debbono essere indicati con la denominazione di « olii miscelati »; gli olii diversi da quello di oliva e le miscele in cui quest'ultimo entra in proporzioni inferiori

al 50 per cento, devono essere venduti con la denominazione di « olio di seme ».

Le indicazioni di cui al comma precedente si debbono fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, e devono essere applicate su tutti i recipienti che contengono i detti olii, dovunque essi si trovino.

Analoghe scritte devono essere applicate, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

Art. 24.

La vendita ed il commercio, per uso commestibile, degli olii di oliva deodorati, disacidificati o comunque raffinati, sono permessi purchè detti olii non contengano sostanze estranee aggiunte per correggerne il colore od altro carattere.

Art. 25.

E' vietato vendere, porre in vendita o porre altrimenti in commercio, per uso commestibile, olii di sansa ed olii rancidi, nonchè olii sensibilmente difettosi o alterati.

Capo V.

Burro e strutto.

Art. 26.

Il nome di « burro » è riservato alla materia grassa ricavata, con operazioni meccaniche, unicamente dal latte di vacca. La materia grassa ricavata dal latte di pecora può essere venduta o comunque essere messa in commercio soltanto con la denominazione di « burro di pecora ».

Art. 27.

E vietato fabbricare, porre in vendita o mettere comunque in commercio burro:

a) contenente meno di 82 per cento in peso, di materia grassa;

b) contenente agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purchè quest'ultimo in proporzione non superiore al 2 per mille.

c) colorato con materie coloranti vietate dalle disposizioni sanitarie.

Art. 28.

Chiunque fabbrica, pone in vendita, vende o comunque mette in commercio, come succedanei del burro, grassi non provenienti dal latte, deve dichiarare la natura del grasso di cui sono formati: ad esempio, olio o grasso di cocco, grasso di margarina, ecc.

Le miscele di detti grassi, anche se contenenti burro, devono essere sempre indicate con la sola denominazione di « margarina ».

Tali denominazioni devono essere usate nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione. Devono, inoltre, essere impresse sui pani, e ripetute sopra i recipienti, gli involucri e gli imballaggi.

Analoghe scritte devono essere apposte a caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di fabbricazione, di manipolazione e di vendita.

Art. 29.

I grassi di cui al precedente articolo, devono contenere non meno di 84 per cento in peso di materia grassa e non possono in alcun modo essere messi in commercio, se non sono preventivamente mescolati con 5 per cento di olio di sesamo o con 0.5 per cento di fecola.

E' vietata, inoltre, l'aggiunta ad essi, di qualsiasi materia colorante e di agenti di conservazione, ad eccezione del sale comune e del borato di sodio, purchè quest'ultimo in proporzione non superiore al 2 per mille.

Art. 30.

Chiunque intende aprire una fabbrica di succedanei del burro, deve farne denuncia al sindaco. La denuncia deve contenere il nome, il cognome, e la paternità o la ragione sociale del fabbricante, nonchè il luogo dove la fabbrica deve sorgere, e le materie prime che verranno adoperate.

I locali destinati alla fabbricazione del burro devono essere nettamente separati da quelli adibiti alla preparazione dei succedanei.

Art. 31.

Il nome di « strutto » è riservato esclusivamente al prodotto, ottenuto per estrazione a caldo, dei tessuti adiposi del maiale.

E' vietato fabbricare, porre in vendita, vendere o mettere comunque in commercio strutto contenente:

a) grassi diversi da quelli del maiale;

b) acqua in proporzione superiore all'1 per cento;

c) sostanze estranee di qualsiasi natura, fatta eccezione per il sale da cucina.

Capo VI.

Formaggi.

Art. 32.

Il nome di « formaggio » o « cacio » è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.

Art. 33.

Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio formaggi, deve indicarli secondo il loro contenuto in materia grassa, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 34.

E' vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione, o colorati con sostanze coloranti non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 35.

Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con la denominazione di « formaggio margarinato ».

Tale indicazione si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, nonchè sugli involucri e sugli imballaggi, e deve essere

impressa sulle forme. Analoga scritta deve essere apposta, in caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.

Art. 36.

I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente nel modo che sarà stabilito dal regolamento. E' vietata, invece, per questi formaggi, qualsiasi colorazione della pasta.

CAPO VII.

Sciroppi e conserve.

Art. 37.

Il nome di « sciroppo di frutta » è riservato al prodotto della concentrazione dei succhi di frutta con o senza aggiunta di saccarosio.

I nomi di « conserva di frutta », di « marmellata » e di « gelatina », sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei sughi di frutta, con o senza aggiunta di saccarosio, sino a consistenza pastosa, o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

E' vietato vendere con i nomi di sciroppo, di conserva, di marmellata, o di gelatina di un dato frutto (ad esempio di amarene, di uva) prodotti di frutti diversi da quelli indicati.

Le mescolanze di prodotti di frutti diversi devono essere specificatamente indicate.

Art. 38.

E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:

a) alterati;

b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparate;

c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina e simili;

d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;

e) aromatizzati con essenze artificiali.

E' permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantità non superiore a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.

Nella preparazione delle gelatine di frutta è permesso l'uso di agar, di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste due ultime alle prescrizioni della Farmacopea ufficiale.

E' permessa la vendita di sciroppi artificiali, purchè non contengano sostanze o colori nocivi e purchè sieno venduti sotto la denominazione di « sciroppi artificiali ».

Art. 39.

A modificazione del comma *d*) dell'art. 2, e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501 convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nella preparazione di conserve di pomodoro è vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. E' vietata la riutilizzazione di ogni conserva già fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualità alimentari ed organolettiche.

Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, è vietato usare cloruro sodico in quantità superiore al cinque per cento.

CAPO VIII.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 40.

L'applicazione del presente decreto è affidata ai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Art. 41.

Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorità sanitaria.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale.

I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria.

Art. 42.

La Regia guardia di finanza provvederà al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime.

I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente su richiesta dei Ministeri dell'economia nazionale e dell'interno o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicazione del presente decreto dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi, al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 43.

Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo.

Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi, potranno, per queste, avvalersi, sotto la loro responsabilità, di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione del servizio.

Art. 44.

Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondano, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del

servizio presenterà denuncia circostanziata all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato d'analisi.

L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi purchè lo facciano entro quindici giorni da quello della notifica della citazione.

All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di L. 150 per ogni campione

Art. 45.

In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi portati dal presente decreto, occorra una revisione delle analisi, questa sarà eseguita da uno degli istituti seguenti:

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica-agraria dell'Istituto agrario superiore di Milano, dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte indirette;

b) per le analisi botaniche: dalla Regia stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

Per quanto riguarda le analisi chimiche, la revisione sarà fatta di regola:

a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario superiore di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale;

b) dal Laboratorio chimico del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette, per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

La revisione dell'analisi è definitiva e le spese di essa saranno a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata.

Art. 46.

Gli Enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro per l'economia nazionale, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto.

Gli Enti e le associazioni suddetti potranno altresì far procedere a loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto o ne faccia commercio.

Art. 47.

Chiunque venda, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previsti dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, è punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 2000.

Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Art. 48.

Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto, comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, è punito con la multa fissa di L. 500 e con quella proporzionale di L. 50 per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata.

Art. 49.

Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondano alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è ridotta da un quinto alla metà.

Art. 50.

Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti, o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a due mesi.

Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione.

Art. 51.

Chiunque verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000, qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunziano la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente decreto, ovvero a sofisticarli, nonchè coloro che esibiscono a scopo di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri, formaggi, ecc., non genuini.

Il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità, il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l'incarico di stampare o pubblicare l'annuncio, di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 300.

Art. 52.

Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, è punito con la multa non minore di L. 500.

Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini, e chiunque detiene, senza giustificato

motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.

Art. 53.

Chiunque detiene vinacce oltre i termini fissati dal Prefetto a norma dell'art. 16 è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 54

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 21, 22 e 30 del presente decreto saranno punite con l'ammenda di L. 1000.

Art. 55.

Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate nel massimo, e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata.

Art. 56.

Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di L. 500.

Art. 57.

In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate.

Art. 58.

Nelle ipotesi previste negli articoli 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà, a seconda dei casi, utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

Art. 59.

In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli articoli 47 (primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell'esercizio sino ad un anno.

Art. 60.

Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale e da altre leggi speciali.

Art. 61.

Il giudice, nel pronunziare condanna, disporrà che copia integrale della sentenza, sia, a spese del condannato, pubblicata almeno su due giornali fra i più diffusi della Regione, dei quali uno scelto fra i giornali politici e l'altro fra quelli agrari.

Copia della sentenza verrà anche affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui il contravventore risiede.

Art. 62.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione del presente decreto, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare, in ogni caso, L. 1000 per ciascun funzionario od agente.

Art. 63.

Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per la esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda sino a L. 1000, qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate col decreto stesso.

Capo IX.

Disposizioni generali.

Art. 64.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 i fabbricanti ed importatori di perfosfato, di nitrato di soda e di solfato di rame pagheranno all'Erario dello Stato, rispettivamente, 10, 20 e 30 centesimi per ogni quintale di produzione od importazione annua delle dette materie.

Art. 65.

Sono portate le seguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26:

a) Ministero dell'economia nazionale:

1° aumento a L. 2,067,730 della somma stanziata sul capitolo 10;

2° aumento a L. 750,000 della somma stanziata sul capitolo 26.

La dizione di quest'ultimo capitolo è così modificata: « Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad Enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse »;

b) Ministero dell'interno:

Aumento a L. 150,000 della somma stanziata sul capitolo 64;

c) Ministero delle finanze:

Aumento a L. 150,000 della somma stanziata sul capitolo 248.

Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, saranno stanziate negli stati di previsione dei Ministeri suddetti le somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 66.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e dei relativi regolamenti, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.

Ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle portate dal presente decreto, è abrogata.

Art. 67.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per la esecuzione del presente decreto, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con i Regi decreti 10 settembre 1895 in applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 816, e 7 settembre 1908, n. 620, in applicazione della legge 5 aprile 1908, n. 136, e 4 giugno 1911, in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 522, e col decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 316, in applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.

Art. 68.

Questo decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 185. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2337.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1925, n. 2078.
Moratoria Fiume-Cecoslovacchia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi del 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235;
Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, e salvo quanto sia stato o sia per essere stabilito nei trattati internazionali, è sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie dirette ad ottenere lo adempimento di obbligazioni espresse in valute convertite sulla base del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, sorte per qualsiasi titolo ed anche per depositi bancari, prima del 24 febbraio 1924 tra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od Enti di diritto pubblico che abbiano il centro principale dei loro affari o dei loro interessi o la loro residenza abituale, al momento in cui entra in vigore il presente decreto, entro il territorio dello Stato di Fiume annesso all'Italia in virtù dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924 da un lato, ed entro i confini della Repubblica Cecoslovacca dall'altro. Il creditore che rifiuta i pagamenti parziali o totali in dipendenzna delle dette obbligazioni non cade in mora. La sospensione deve essere rilevata di ufficio anche per le cause pendenti.

Saranno tuttavia ammesse le azioni giudiziarie che abbiano per oggetto o che comunque si riferiscono ad obbligazioni indicate nella prima parte del presente articolo. In quanto tali azioni siano dirette soltanto all'accertamento della esistenza della obbligazione senza pregiudizio della determinazione della moneta e del ragguaglio per il pagamento.

Durante la sospensione sono parimenti ammessi gli atti ed i provvedimenti conservativi.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente per le obbligazioni contratte da succursali o da stabilimenti secondari di società commerciali o di altri Enti giuridici si avrà riguardo alla sede della succursale o dello stabilimento secondario e non alla sede dello stabilimento principale.

Art. 3.

Il periodo di sospensione non sarà computato nei termini di prescrizione e nei termini fissati dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 8. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2338.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2079.
Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli esteri, e con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori di alveari di qualsiasi sistema e qualunque sia la entità dell'impianto possono riunirsi in consorzi provinciali.

Gli Enti apistici e le associazioni apistiche, regolarmente costituiti, che comprendano la maggioranza degli alveari a favo mobile di una data Provincia ove essi abbiano sede, possono assumere le funzioni di consorzio, per la Provincia istessa, se lo chieda un numero tale dei componenti dell'Ente o associazione da rappresentare la maggioranza degli alveari a favo mobile della Provincia medesima, e previa autorizzazione data con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nonchè sotto l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto. In tal caso, la gestione consorziale dovrà essere tenuta separata dalla rimanente gestione dell'Ente o associazione apistica.

I consorzi sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La costituzione dei consorzi può essere promossa dal Consiglio agrario provinciale o, dove questo non esista, dalla Deputazione provinciale, qualora ne faccia domanda un gruppo di apicoltori tale da rappresentare la maggioranza degli alveari a favo mobile coltivati nella Provincia, e il Consiglio agrario o la Deputazione provinciale ritengano utile la costituzione del consorzio per la difesa e lo sviluppo dell'apicoltura.

La costituzione del consorzio può essere obbligatoria dal Prefetto, su parere conforme del Consiglio agrario provinciale o, dove questo non esista, della Deputazione provinciale, quando l'apicoltura, nella Provincia, abbia una notevole importanza e la mancanza del consorzio costituisca per essa un danno od un pericolo.

In ogni caso, il consorzio costituito comprende tutti coloro che esercitano l'apicoltura nella Provincia, sia con alveari a favo mobile, sia con alveari a favo fisso.

Il regolamento da emanarsi per l'applicazione del presente decreto fisserà le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione ed il funzionamento dei consorzi.

Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli apicoltori facenti parte dei consorzi medesimi in proporzione del numero degli alveari da ciascuno posseduti.

Art. 3.

I consorzi di una medesima Regione possono riunirsi e fondersi, per formare un consorzio interprovinciale. La riunione o la fusione del consorzio interprovinciale è promossa dal Ministero dell'economia nazionale, quando i consorzi provinciali ne facciano domanda e la riunione sia giudicata giovevole agli interessi dell'apicoltura.

Art. 4.

Ogni consorzio dovrà provvedersi, a proprie spese, di uno o più esperti, coi requisiti che saranno indicati dal regolamento. Le nomine degli esperti sono soggette alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Gli esperti sono incaricati specialmente delle funzioni di carattere tecnico inerenti all'attività del consorzio.

Art. 5.

I consorzi di cui agli articoli precedenti hanno i seguenti scopi:

a) vigilare, specialmente a mezzo dei propri esperti, alla applicazione del presente decreto, particolarmente per quanto riguarda la lotta contro le malattie delle api;

b) diffondere la conoscenza, tra gli apicoltori, dei mezzi più idonei a prevenire e combattere le malattie contagiose delle api;

c) diffondere i metodi razionali di coltura delle api curando specialmente la purezza e la selezione dell'apis ligustica;

d) proteggere gli interessi degli apicoltori, della industria e del commercio dei prodotti degli apiari, vigilando per provocare la repressione delle frodi.

Art. 6.

Gli esperti dei consorzi hanno la vigilanza su tutti gli alveari situati nella circoscrizione del consorzio, devono accertare se in questi si verifichino casi di malattie contagiose della covata o dell'insetto adulto, con speciale riguardo alla peste della covata sia americana che europea. Per l'adempimento delle loro funzioni, gli esperti hanno facoltà di accedere, in ogni tempo, negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera e degli attrezzi e dovunque il detto materiale sia conservato.

La stessa facoltà spetta agli speciali delegati del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Il proprietario di un impianto di oltre 50 alveari a favo mobile, ove non esista uno dei consorzi provinciali di cui all'art. 1, dietro speciale autorizzazione del Prefetto e previo parere favorevole del Consiglio agrario provinciale, o, dove questo non esista, della Deputazione provinciale, può, esercitare le facoltà proprie agli esperti dei consorzi stessi, conformemente alle disposizioni del presente decreto, per quanto concerne la prevenzione e la vigilanza, di cui al precedente articolo, limitatamente agli alveari compresi entro un raggio di cinque chilometri dal suo impianto.

Il detto proprietario, ove constati, in alveari, compresi nel raggio di cui sopra, la esistenza di qualcuna delle malattie contagiose indicate nell'art. 6, ne farà denuncia al Prefetto, il quale, previo accertamento da eseguirsi da un esperto da lui incaricato, se del caso, autorizzerà persona idonea (che potrà essere il proprietario denunziante) ad adottare le cure previste nei primi due comma dell'art. 9.

Contro il provvedimento del Prefetto non è ammesso gravame.

Art. 8.

Il possessore di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti la esistenza di una delle malattie indicate nell'art. 6 del presente decreto, deve farne denuncia, con lettera raccomandata, al consorzio cui appartiene.

La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

Art. 9.

L'esperto del consorzio, quando constati la esistenza della infezione, dichiara infetto l'apiario, mediante apposizione di speciale cartello, che non può essere rimosso dal possessore degli alveari, e fa divieto al medesimo di rimuovere, vendere o comunque alienare gli alveari, gli attrezzi, il miele e la cera infetti.

Egli prescrive, inoltre, i mezzi per eliminare le infezioni, e fissa un termine, trascorso il quale gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

L'apicoltore ha facoltà di chiedere al consorzio un ulteriore accertamento, da farsi da altri esperti in materia. Le spese per tale accertamento sono anticipate al consorzio dal ricorrente, e saranno a lui restituite, ove i risultati degli ulteriori accertamenti gli siano favorevoli.

I termini e le modalità del ricorso per l'ulteriore accertamento, saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 10.

La distruzione degli alveari o favi infetti sarà eseguita secondo le norme da determinarsi dal regolamento.

Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione secondo le norme che ciascun consorzio stabilirà. Nessun indennizzo è dovuto al possessore di materiali infetti, dei quali sia stata ordinata la distruzione.

Tuttavia i consorzi potranno provvedere, mediante forme assicurative o mutue, a parziali indennizzi.

Art. 11.

E' proibito esporre e lasciare a portata delle api, il miele, i favi e i materiali infetti. Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo aver subito apposita sterilizzazione eseguita secondo le norme stabilite dal consorzio con particolari regolamenti.

Art. 12.

I Prefetti delle Provincie, nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di malattie contagiose delle api, hanno facoltà di vietare, con loro decreto, la rimozione, dalle località infette o sospette, di api, favi, miele, attrezzi apistici usati ed altri materiali atti a diffondere tali malattie.

E' altresì data facoltà ai Prefetti di vietare l'introduzione, nelle rispettive Provincie, di api e di altri materiali, di cui sopra, da Provincie sospette di infezione di malattie contagiose delle api, quando, in tali Provincie, non esistano consorzi costituiti allo scopo di combattere le dette malattie.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati sentito il parere del veterinario provinciale.

A richiesta di consorzi o di apicoltori interessati o per disposizione del Ministero dell'economia nazionale, i Prefetti potranno anche vietare, nelle rispettive Provincie, la introduzione o comunque la diffusione di specie, varietà e razze di api diverse dall'apis ligustica.

Al fine di impedire l'introduzione nel territorio del Regno, di malattie infettive delle api, il Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, potrà con suo decreto, a richiesta di consorzi, di singoli apicoltori, o di propria iniziativa, vietare l'importazione dall'estero di api e degli altri materiali, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Nelle Provincie in cui, in seguito a statistica degli alveari a favo mobile ed a favo fisso compilata dal consorzio, risulterà una maggioranza dei primi sui secondi, potrà, con decreto del Prefetto, essere vietata la soppressione anche parziale di famiglie di api compiuta allo scopo di trarne i prodotti (apicidio).

Art. 14.

Su proposta del consorzio provinciale, e previo parere favorevole del Consiglio agrario provinciale, e, dove questo non esista, della Deputazione provinciale, il Prefetto della Provincia può fissare, con suo decreto, le distanze che debbono obbligatoriamente intercedere tra gli impianti di non meno di 50 alveari a favo mobile. Tali distanze possono essere fissate per singole zone della Provincia, e il decreto può inoltre prevedere le eccezioni tecnicamente ed industrialmente opportune nelle singole zone.

Può parimenti determinarsi il raggio entro cui, in confronto agli impianti esistenti, chi eserciti l'apicoltura nomade non può trasportare i propri apiari.

Art. 15.

Il miele che non sia prodotto genuino di api non può essere introdotto nel Regno se non accompagnato da espressa dichiarazione della sua costituzione; e dovrà essere messo in commercio con la denominazione di miele artificiale.

Allo scopo di accertare la genuinità del miele importato e messo in vendita, gli agenti doganali e coloro che sono incaricati della sorveglianza del commercio e dello spaccio delle materie alimentari sono autorizzati a prelevare gratuitamente campioni del miele importato e messo in vendita, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il quale stabilirà pure le norme per l'analisi dei campioni.

Art. 16.

Le trasgressioni ai divieti contenuti nelle disposizioni degli articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente decreto, sono punite con l'ammenda da L. 100 fino a L. 2000; e si procederà inoltre alla confisca della merce posta in vendita o importata contro i divieti medesimi. Alla stessa pena è soggetto il possessore di alveari che, avendo accertata l'esistenza di malattia contagiosa nel proprio apiario, ometta di fare la prescritta denuncia.

Chiunque impedisca all'esperto, di ispezionare gli apiari, e i locali dove sia conservato il materiale relativo o rifiuti di dare le informazioni o indicazioni da lui richieste nell'esercizio delle sue funzioni o le dia inesatte o mendaci o sottragga materiale infetto che gli sia stato vietato da rimuovere o comunque si opponga alla esecuzione delle suddette disposizioni, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena maggiore dal Codice penale. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

Art. 17.

I consorzi indicati nell'art. 1 sono autorizzati a costituirsi parte civile nei giudizi penali contro i colpevoli di reati preveduti dal presente decreto.

Art. 18.

Ai fini del presente decreto i Prefetti hanno facoltà di indire censimenti degli alveari esistenti nella rispettiva Provincia in base alle istruzioni che darà il Ministero dell'economia nazionale ed è fatto obbligo della relativa denuncia, ai possessori, a qualunque titolo, di alveari.

Art. 19.

Apposito regolamento stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 9. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2339.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2076.

Proroga delle disposizioni del R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, prorogato fino al 30 giugno 1925 con Nostro successivo atto del 26 febbraio 1925, n. 487;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, relativo alla retribuzione al personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione, incaricato delle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie, avrà vigore fino al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2340.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1925, n. 2072.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26, e diminuzione di stanziamenti per eguale somma nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1925, n. 728, e 11 giugno 1925, n. 869:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Stato di previsione del Ministero delle finanze.

In diminuzione:

Cap. n. 446 - Saldi in contanti delle indennità, ecc. . . . . — L. 100,000

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica.

In aumento:

Cap. n. 123 - Spese di ufficio e di cancelleria per forniture e manutenzione di mobili, ecc. . . . . + L. 100,000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2341.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1925, n. 2080.

Agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto emanato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601, in data 30 novembre 1923, n. 3283, con cui è stato approvato il testo di legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna agli autocari ed omnibus-automobili su telai d'autocarri che siano dichiarati dalle competenti autorità ausiliari militari e che siano costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Sono considerati automezzi ausiliari militari quelli che saranno precettati pel servizio dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e verranno costruiti con le speciali caratteristiche che saranno indicate dalle autorità militari.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze di concerto col Ministero dell'economia nazionale detterà le norme per l'applicazione delle esenzioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 10. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2342.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2077.

Approvazione di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Viste le risultanze del rendiconto consuntivo della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25, il quale per taluni capitoli presenta eccedenze di impegni, dipendenti quasi tutte da corrispondenti eccedenze di pagamenti:
Considerato che siffatte eccedenze sono risultate solo in sede di riassunzione degli ordini di spesa così che ad esse non è stato possibile provvedere nel corso dell'esercizio finanziario 1924-25;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze di impegni dovute a corrispondenti eccedenze di pagamenti risultanti dal rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25, nella complessiva somma di L. 77,360,343.36, ripartita tra i capitoli indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

E' approvata la eccedenza di impegni di L. 143,842.66 verificatasi sul capitolo n. 54: « Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) », dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 7. — GRANATA.

TABELLA A.

Eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

Capitolo		Importo
Cap. n. 1 - Personale (Direzione generale)	L.	1.799,047.84
Cap. n. 2 - Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale)	»	467,215.19
Cap. n 11 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori)	»	1,955,998.72
Cap. n. 12 - Manutenzione della linea	»	6,577,003.36
Cap. n. 15 - Manutenzione del materiale rotabile	»	1,139,966.29
Cap. n. 17 - Personale (Navigazione dello stretto di Messina)	»	489,381.13
Cap. n. 18 - Forniture, spese ed acquisti (c. s.)	»	950,167.29
Cap. n. 19 - Contributi al fondo pensioni, ecc.	»	3,130,122.07
Cap. n. 19-*bis* - Contributi al Fondo speciale, ecc.	»	345,749.16
Cap. n. 21 - Contributo al Fondo opera di previdenza, ecc	»	579,856.30
Cap. n 25 - Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	496,663.13
Cap. n. 27 - Avvisi, orari, ecc.	»	218,300.39
Cap. n. 28 - Imposte e tasse	»	489,678.75
Cap. n. 29 - Spese giudiziali e contenziose	»	281,741.90
Cap. n 30 - Affitto, adattamento e riparazione di locali, ecc.	»	66,836 87
Cap. n 31 - Indennizzi per danni, ecc.	»	582,811.12
Cap. n. 33 - Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	74,597.78
Cap. n. 34 - Contributo nelle spese delle stazioni, ecc.	»	6,564,518.95
Cap. n. 36 - Spese per il servizio degli autoveicoli	»	763,019.31
Cap n. 37 - Spese eventuali	»	5,802,087.20
Cap. n. 38 - Servizi accessori, ecc.	»	1,088,318.30
Cap. n. 39-*bis* - Magazzini generali di Fiume, ecc.	»	1,871,685.92
Cap. n 41 - Forniture, spese ed acquisti (Navigazione con le isole)	»	245,183.05
Cap. n. 43 - Ancoraggi e spese portuali	»	726,369.86
Cap. n. 44 - Noleggio di piroscafi	»	540,200.97
Cap. n. 45 - Spese generali	»	699,350 23
Cap n. 47 Forniture, spese ed acquisti (Navigazione libera)	»	1,092,398.52
Cap. n. 49 - Assegnazione alla riserva, ecc	»	3,100.—
Cap. n. 50 - Spese generali	»	7,233.—
Cap. n 53 - Rinnovamento del materiale rotabile	»	1,845,000.—
Cap. n. 54 Spese complementari, ecc.	»	319,131.01
Cap. n. 62 - Restituzione di multe, ecc.	»	379,231 59
Cap n. 65 Elettrificazione delle linee	»	268,378.16
Cap. n 67 - Contributo per riduzioni di tariffa ecc.	»	35,500,000.—
	L.	77,360,343.36

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. Il Ministro per le finanze: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2343.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2081.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 868;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, è istituito il capitolo n. 156-*bis* « Somma occorrente per provvedere alla transazione della vertenza tra il Ministero dell'economia nazionale ed il cav. Giuseppe Gandolfo per la fornitura di foraggi al deposito dei cavalli stalloni di Catania » con lo stanziamento di L. 86,839.50, e di corrispondente somma è diminuita la dotazione del capitolo n. 65 « Incoraggiamenti alla produzione cavallina, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1º dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 11. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2344.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2091.

Disposizioni relative agli ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, circa gli ufficiali di complemento della Regia marina,
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la marina ha facoltà, quando vi siano delle vacanze nei ruoli degli ufficiali del servizio attivo permanente, di trattenere in servizio temporaneo, al termine della loro ferma, guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che ne facciano domanda e che, a suo giudizio, posseggano le attitudini e le condizioni necessarie, senza però eccedere il numero delle vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali del servizio attivo permanente di pari grado e corpo.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente dovranno vincolarsi a prestare servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva. E' però in facoltà del Ministro per la marina di proscioglierli quando crede.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento di cui ai precedenti articoli possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio attivo permanente.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1º dicembre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2345.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2075.

Storno di fondi, in conto residui, ed altre variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le denominazioni dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono variate come segue:

Cap. n. 8 - Telegrammi da spedirsi all'interno ed all'estero. Comunicazioni telefoniche interurbane. Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'Agenzia Stefani. Spedizioni di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 79-*bis*. - Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia. Acquisto e mantenimento di cavalli e bardature. Fitto di locali.

Art. 2.

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 179 - Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri, ecc., L. 5,500,000.

In diminuzione:

Cap. n. 181 - Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, ecc., L. 5,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1936) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 5. — GRANATA

Numero di pubblicazione 2346.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2090.

Modificazioni al R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1655, che detta norme per la costituzione del Comitato centrale annonario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1655, che detta norme per la costituzione del Comitato centrale annonario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'economia nazionale, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1655, è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva del Comitato centrale annonario è nominata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

« Di essa faranno parte tre rappresentanti dei Comuni, uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale in seno al Comitato centrale, ed un altro membro fra i cinque cittadini di provata competenza in materia annonaria, di cui all'art. 2.

« Il presidente del Comitato è anche presidente della Giunta esecutiva.

« In assenza del presidente, il Ministro designerà di volta in volta la persona che dovrà sostituirlo, nella presidenza del Comitato o della Giunta, scegliendola tra i componenti del Comitato stesso.

« Al Ministro per l'economia nazionale è riservata la facoltà di convocare il Comitato centrale e la Giunta esecutiva ».

Art. 2.

L'art. 4 del Regio decreto accennato è sostituito dal seguente:

« Il segretario del Comitato centrale annonario è scelto tra funzionari di grado non inferiore al 7°. Esso sarà coadiuvato da altro funzionario di grado non inferiore al 9°.

« Detti funzionari saranno nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale e prenderanno parte alle sedute del Comitato centrale e della Giunta esecutiva ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 23. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2347.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2021.

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione disposta a favore dell'Istituto di psicologia sperimentale.

N. 2021. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 17,500 disposta a favore dell'Istituto di psicologia sperimentale dal prof. Cesare Colucci.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2348.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2022.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Pietro Verri, in Lodi.

N. 2022. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Pietro Verri, in Lodi, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2349.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 2020.

Contributo scolastico dei comuni di Lumezzane Sant'Apollonio e di Lumezzane San Sebastiano.

N. 2020. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Lumezzane Sant'Apollonio della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6063.26 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 449, è ridotto a L. 3464.72 a decorrere dal 1° aprile 1924, e il contributo che il comune di Lumezzane San Sebastiano deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato è fissato in L. 2598.54 a decorrere dal 1° aprile 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2350.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2023.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Tomaso Catullo, in Belluno.

N. 2023. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Tomaso Catullo, in Belluno, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 settembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Capri (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 settembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capri, in provincia di Napoli.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Capri, sorta dalle elezioni generali del 1920, per l'inerzia e l'incapacità addimostrata, di fronte ai più gravi problemi del Comune, ha da tempo determinato nella popolazione un diffuso malcontento, che, accentuato dall'atteggiamento assunto dalla maggioranza degli amministratori, ha raggiunto il carattere di decisa ostilità, destando serie preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La rappresentanza elettiva trovasi, d'altro canto, nella impossibilità di funzionare, avendo perduto, per dimissioni ed altre cause, nove consiglieri sui venti assegnati per legge al Comune, mentre altri due sono abitualmente assenti dalle sedute.

In tale situazione, poichè la persistente tensione degli animi non consente la convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, ed occorrendo provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capri, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vincenzo Tecchio, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 24 novembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Oliveto Citra.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Veduto il decreto Reale 7 agosto 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Oliveto Citra;

Atteso che il Commissario straordinario, insediatosi il 26 agosto 1925, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza municipale e dei pubblici servizi;

Vedute le disposizioni della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oliveto Citra è prorogato di tre mesi.

Salerno, addì 24 novembre 1925,

Il Prefetto: D'ARIENZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni,

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 349 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio:

12 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione del certificato: Castrogiovanni Rosario fu Ignazio — Cartelle al portatore: n. 1 — Capitale nominale: L. 1000 — Consolidato: 3 50 per cento (1906).

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 7219 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 17 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Genova — Intestazione del certificato: Vagge Gio Batta fu Francesco — Cartelle al portatore: n. 25 — Capitale nominale L. 26,100 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 1538 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 10 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Palermo — Intestazione del certificato: De Gregorio Emma fu Francesco — Cartelle al portatore: n. 11 — Capitale nominale: L. 20,900 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 30-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 140 — Data della ricevuta: 30 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa. — Intestazione della ricevuta: Corongiu Giovanni Battista fu Giovanni Maria per conto di Aruch Enrico, comune di Fauglia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 251

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	96 51	Belgio	112 52
Londra	120 022	Olanda	9 99
Svizzera	477 82	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	351 75	Pesos carta (argent.)	10 385
Berlino	5 918	New-York	24 762
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	127 161
Praga	73 50	Belgrado	44 20
Dollaro canadese	24 80	Budapest	0 0348
Romania	11 20	Oro	477 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 075
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 30
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	68 25

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di storia e stili dell'architettura nella Regia scuola di architettura di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 46 del precitato decreto;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso alla cattedra di storia e stili dell'architettura nella Regia scuola di architettura di Roma.

Coloro che intendano partecipare al concorso predetto devono farne pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata di L. 3 entro il giorno 7 gennaio 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4: deve invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito dalla scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 1° dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso alla cattedra di filologia semitica e civiltà dell'Oriente classico nella Regia università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 46 del precitato decreto;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso alla cattedra di filologia semitica e civiltà dell'Oriente classico nella Regia università di Firenze.

Coloro che intendano partecipare al concorso predetto devono farne pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata di L. 3 entro il giorno 7 gennaio 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito della scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero in piego separato Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 1° dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso alla cattedra di anatomia patologica nella Regia università di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 46 del precitato decreto;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

E' aperto il concorso alla cattedra di anatomia patologica nella Regia Università di Perugia

Coloro che intendano partecipare al concorso predetto devono farne pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata di L. 3 entro il giorno 7 gennaio 1926.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito della scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero in piego separato Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte

Alle domande deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R decreto 6 aprile 1924, n. 674

Roma, addì 1° dicembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per un posto di segretario capo nel ruolo degli istituti superiori veterinari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori veterinari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di segretario capo nel ruolo dei Regi istituti superiori veterinari (gruppo *A*, grado 9°) con lo stipendio annuo iniziale del grado di L 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L 2800 e l'indennità caroviveri.

Il vincitore concorso sarà collocato nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art 17 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R decreto-legge 8 maggio 1924, n 843, relative ai passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, numero 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al vincitore del concorso l'assegno mensile lordo di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 gennaio 1926, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto:

b) certificato generale penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dalla autorità di cui all'art. 14, n. 3; e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;
f) stato di famiglia;
g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
h) diploma originale di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali, o copia di esso rilasciata in forma autentica;
i) certificato, debitamente autenticato, dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
m) titoli e documenti che il candidato riterrà utile presentare nel proprio interesse, fra essi saranno specialmente tenuti in conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione all'impiego cui aspira.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica o giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*).

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura; del giorno e dell'ora in cui essi avranno inizio sarà dato tempestivo avviso agli interessati.

Detti esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

A parità di merito valgono i criteri preferenziali di scelta stabiliti in favore dei candidati ex combattenti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso ad un posto di segretario capo (gruppo A, grado 9°) nel ruolo degli istituti superiori veterinari.

PROVE SCRITTE:

1° Diritto amministrativo;
2° Contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE:

La prova orale verterà sulle materie, di cui ai numeri 1 e 2, e sulle altre, qui appresso indicate:
3° Istituzioni di diritto costituzionale;
4° Istituzioni di diritto civile;
5° Legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa che concerne l'istruzione superiore agraria di medicina veterinaria.

PROGRAMMI DI ESAMI.

Diritto amministrativo.

Lo Stato e i suoi uffici.
Divisione dei poteri.
Potere legislativo.
Potere esecutivo. Organamento generale del potere esecutivo. Il Re, i Ministri, l'Ordine giudiziario, la forza pubblica, le Amministrazioni governative centrali e provinciali, i corpi elettivi locali.
Governo centrale. Consiglio dei Ministri, Ministeri, loro ordinamento, loro principali attribuzioni. Corte dei conti e suo ufficio costituzionale, amministrativo e contenzioso. Consiglio di Stato e altri corpi consultivi dello Stato.
Contenzioso amministrativo e conflitti d'attribuzione.
Giurisdizioni speciali e giustizia amministrativa.
Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.
Decentramento amministrativo.
Azione governativa locale. Prefetture. Intendenze di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'opera dello Stato nei vari luoghi.
Provincia e Comune. Costituzione e attribuzione del Consiglio provinciale e comunale, della Deputazione provinciale, del sindaco e della Giunta municipale. Giunta provinciale amministrativa. Ingerenza governativa nella amministrazione dei Comuni e delle Provincie.
Sistema tributario dello Stato e dei corpi locali. Monopoli esercitati dallo Stato. Principali disposizioni del debito pubblico.
Principali disposizioni legislative ed istituti che hanno attinenza con l'agricoltura. Bonificamenti, irrigazioni. Incoraggiamenti che lo Stato dà alla agricoltura. Comizi agrari. Scuole agrarie. Caccia e pesca. Boschi. Miniere.
Espropriazione per causa d'utilità pubblica. Principî fondamentali concernenti le opere pubbliche terrestri e marittime (strade, porti, ecc.), ed in modo particolare la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate. Posta e telegrafo.
Principî della legislazione concernente le opere pie e la sanità pubblica.

Contabilità generale dello Stato.

Del patrimonio dello Stato. Dei contratti. Dell'anno finanziario, del bilancio di previsione e del rendiconto generale. Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del Tesoro e degli uffici che dipendono da esse. Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e degli altri pubblici funzionari. Delle entrate dello Stato. Delle spese dello Stato. Dei conti correnti e delle contabilità speciali. Dei depositi. Del rendimento dei conti giudiziali.

Istituzioni di diritto costituzionale.

La nozione dello Stato. Caratteri generali e teorie fondamentali.
Potere legislativo: Organi e funzioni.
Potere esecutivo: Capo dello Stato, successioni al trono. Reggenza. Prerogative generali della Corona. Attribuzioni della Corona.
Il diritto di ordinanza.
Governo di Gabinetto, fondamento giuridico, costituzione ed attribuzioni.
Potere giudiziario, costituzione, autonomia e funzioni.
Attribuzioni del potere giudiziario in rapporto agli atti del potere legislativo ed esecutivo.

Istituzioni di diritto civile.

Rapporto giuridico e instituto giuridico. Gli elementi del rapporto giuridico.
Il soggetto del rapporto giuridico.
Della personalità in genere. Personalità e capacità di agire. Delle personalità fisiche. Della cittadinanza. Delle naturali modificazioni della personalità.
La persona giuridica.
Oggetto del rapporto giuridico.
Distinzioni dei rapporti giuridici.
Distinzioni giuridiche delle cose.
Fatti costitutivi ed estintivi dei rapporti giuridici e fatti giuridici.
Tutela del rapporto giuridico, rapporti giuridici sulle cose. Il diritto di proprietà e le sue modificazioni. Il possesso, concetto e distinzioni del possesso, acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso.
Modi di acquisto e di estinzione della proprietà.
Diritti sulle cose altrui, diritti di godimento, diritti reali di garanzia.
Rapporti giuridici di obbligazione, gli elementi del rapporto giuridico di obbligazione. Fonti o cause delle obbligazioni. Contratto: distinzione dei contratti, dei quasi contratti. I singoli contratti che hanno un proprio nome nel Codice ed ivi sono regolati. Adempimento ad estinzione delle obbligazioni. Rapporti giuridici di famiglia. La famiglia legittima, naturale, civile. Rapporti giuridici di successione ereditaria. La successione testamentaria, legittima. L'accettazione e la rinunzia dell'eredità. Rapporti giuridici fra coeredi. Tutela del rapporto giuridico di eredità.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.